

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4590

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2000

—————

Nomina dei componenti delle commissioni tributarie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato della giustizia civile, penale e amministrativa - caratterizzata dai «tempi lunghi» dei processi, nonché da una cronica carenza nella copertura dei posti in organico della magistratura professionale - ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge per l'aumento di mille unità dell'organico della magistratura ordinaria (vedi atto Senato n. 4563).

Ma, ancor prima di un eventuale aumento dell'organico della magistratura, in considerazione dello stato della giustizia, non si può più consentire che oltre duemila magistrati ordinari e amministrativi, in costanza di rapporto di servizio, vengano distolti sia pure solo in parte dalle loro funzioni, per svolgere l'incarico di presidente o di vice presidente presso le commissioni tributarie provinciali o regionali.

In proposito non si può non evidenziare che il cumulo di funzioni giudiziarie, opportunamente, è escluso per i magistrati onorari dell'ordine giudiziario. «I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione giudiziaria ovunque svolta» (decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1999, articolo 5; vedi inoltre le circolari del Consiglio superiore della magistratura: 22 luglio 1995, per la nomina dei giudici di pace e 10 dicembre 1998, per la nomina dei giudici onorari aggregati).

Quindi, *a fortiori*, il cumulo di funzioni (nella giurisdizione ordinaria o amministrativa e nella giurisdizione tributaria) dovrebbe essere escluso anche per tutti i magistrati professionali.

D'altra parte il nuovo processo tributario, in seguito alla riforma disposta con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, impone

alle parti e al giudice e particolarmente ai presidenti delle commissioni e delle sezioni, una «diligenza» maggiore rispetto al passato. Non a caso anche il SECIT, organo particolarmente qualificato dell'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto di richiamare l'attenzione del Ministro sui giudici tributari e, per iniziativa del ministro Visco, presso il Ministero delle finanze è in fase di costituzione una Commissione di studio per l'eventuale istituzione del giudice tributario professionale o «a tempo pieno». I tempi per la sua eventuale attuazione - ammesso che anche per la giustizia tributaria si vogliano giudici professionali - ovviamente, sarebbero molto lunghi.

Mentre il conferimento di incarichi presso le commissioni tributarie a magistrati ancora in servizio risulta certamente (e forse anche gravemente) dannoso per l'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa, non è altrettanto certo, tranne qualche eccezione, che i predetti incarichi siano di grande utilità per la giustizia tributaria.

In verità, le funzioni di presidente e di vice presidente di commissione tributaria potrebbero essere agevolmente svolte - con non minore efficacia - anche da magistrati in pensione o da ex magistrati onorari dell'ordine giudiziario, anche in considerazione del fatto che l'incarico di giudice tributario può essere svolto fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. (articolo 11, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).

Oltre che tra i magistrati a riposo, i presidenti e i vice presidenti di commissione tributaria potrebbero essere scelti tra i componenti delle stesse commissioni che, in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, abbiano svolto per al-

meno cinque anni funzioni di giudice tributario.

In ogni caso, i magistrati professionali in servizio che già svolgono funzioni presso le commissioni tributarie, per ragioni di opportunità, potrebbero essere mantenuti nell'incarico ancora per due anni.

Inoltre, non si può negare che il numero dei giudici tributari (oltre ottomila), in seguito alla diminuzione dei ricorsi (dovuta in gran parte alle modifiche apportate al processo tributario), sia divenuto complessivamente eccessivo. Pertanto sarebbe opportuno sospendere i concorsi per nuove nomine almeno per i prossimi due anni o, quanto meno, prevedere la possibilità di concorsi soltanto «per trasferimento» da una commissione ad un'altra o per il passaggio di funzioni (ad esempio da giudice a vice presidente o a presidente oppure da vice presidente a presidente).

Tuttavia l'attuale distribuzione dei giudici tributari tra le diverse commissioni si presenta «a macchia di leopardo», tanto che vi sono commissioni con giudici «disoccupati»

per mancanza di ricorsi e commissioni, in carenza di organico, a tutt'oggi gravate da un notevole arretrato.

Sarebbe opportuno, pertanto, prevedere che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in caso di necessità, possa procedere, con il consenso degli interessati, all'applicazione di alcuni giudici da una commissione ad un'altra, quanto meno nell'ambito della stessa regione o di una regione limitrofa.

Come è evidente, trattasi di questioni, le cui soluzioni, data l'urgenza, non possono essere rimandate alla più generale riforma, pur necessaria, degli Organi di giurisdizione tributaria o a quella degli incarichi «estranei ai compiti d'ufficio» dei magistrati. Il presente disegno di legge, se accolto, non solo non comporterebbe alcun onere finanziario per lo Stato, ma presumibilmente arrecherebbe un risparmio.

Per queste ragioni si raccomanda una rapida discussione ed approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni*) - 1. I presidenti, i presidenti di sezione e i vice presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi o militari, a riposo o comunque cessati dal servizio, ovvero tra i componenti delle anzidette commissioni che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F»;

b) nell'articolo 4, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi o militari e gli avvocati dello Stato, a riposo o comunque cessati dal servizio»;

c) nell'articolo 5, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi o militari e gli avvocati dello Stato, a riposo o comunque cessati dal servizio»;

d) nell'articolo 24, comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

«*m-bis*) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti, che abbiano dichiarato la loro disponibilità, presso altra

commissione tributaria situata nella stessa regione o in una regione limitrofa, per la durata massima di due anni;».

Art. 2.

1. I magistrati ordinari, amministrativi o militari in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono componenti di commissioni tributarie provinciali o regionali sono mantenuti nelle rispettive funzioni presso le anzidette commissioni fino al 31 dicembre 2001.

Art. 3.

1. Fino al 31 dicembre 2002 ai concorsi per il conferimento di nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono partecipare soltanto i componenti in servizio delle anzidette commissioni tributarie.

